



COMUNE DI GROTTERIA

Provincia di Reggio Calabria

**Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi ed urbani e
raccolta differenziata**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE PRIMA- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

CAPO 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1. Assunzione dei servizi

Art. 2. Oggetto dell'appalto

Art. 3. Carattere dei servizi ed obbligo di continuità

Art. 4. Durata dell'appalto – Inizio servizio – Fine dell'appalto

Art. 5 Subappalto

CAPO 2 - CANONE E SUOI ADEGUAMENTI

Art. 6 Corrispettivo dell'appalto

Art. 7 Corresponsione del canone

Art. 8 Variazione dei servizi e del prezzo contrattuale e Revisione del canone

CAPO 3 - PERSONALE, ATTREZZATURE E MEZZI

Art. 9 Personale

Art. 10 Mezzi ed attrezzature

CAPO 4 - ONERI E RESPONSABILITÀ

Art. 11 - Responsabilità e obblighi del prestatore del servizio.....

Art. 12 Sicurezza sul lavoro

Art. 13 - Cauzione provvisoria

Art. 14 - Cauzione definitiva

Art. 15 – Riduzione delle garanzie

Art. 16 - Cooperazione

CAPO 5 - PENALITÀ E REVOCA DEL CONTRATTO

Art. 17- Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Art. 18 - Vigilanza e controllo

Art. 19 - La penalità

Art. 20 - Esecuzione d'ufficio

CAPO 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Controversie

Art. 22 – Tassa per lo smaltimento dei R.S.U.

Art. 23 - Spese inerenti all'appalto

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Art. 25 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

Art. 26 - Riferimento alla legge

PARTE SECONDA- MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

- Art. 27 - Configurazione del servizio di gestione rifiuti finalizzata al recupero .
- Art. 28 - Concessione dei contenitori.....
- Art. 29 - Interventi di manutenzione sui contenitori.....
- Art. 30 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati: norme generali
- Art. 31- Servizio Raccolta e trasporto rifiuti differenziati.....
- Art. 32 - Rifiuti non compresi nel servizio raccolta rifiuti solidi urbani
- Art. 33 - Recupero rifiuti ingombranti e rifiuti di cui all'Art. 227 del D.Lgs. 152/2006
- Art. 34 - Trasporto rifiuti
- Art. 35 - Smaltimento dei rifiuti
- Art. 36 - Cantiere dei servizi
- Art. 37 – Domicilio del prestatore del servizio
- Art. 38 – Spese contrattuali imposte e tasse.....

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEL SERVIZIO

CAPO 1

OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1. Assunzione dei servizi

1. I servizi inerenti alla gestione dei rifiuti solidi urbani sono assunti, con diritto di privativa, dal Comune di Grotteria che vi provvede mediante appalto, ai sensi dell'Art. 198 - comma 1 – del D. Lgs n. 152/2006 e della normativa vigente in materia.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

1. Formano oggetto del presente capitolato i servizi di seguito elencati:
 - a) servizio di raccolta, su tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani non ingombranti conferiti in maniera indifferenziata, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere nonché da attività commerciali;
 - b) servizio di trasporto di tutti i rifiuti individuati nel presente articolo con appositi automezzi omologati ed autorizzati ai sensi della legislazione regionale vigente e dalle Autorità competenti, presso i centri di raccolta e/o smaltimento finale indicati dall'Amministrazione comunale e/o dalle altre competenti Autorità oppure, a seconda dei casi, direttamente reperiti dal prestatore del servizio;
 - c) la raccolta periodica dei beni durevoli individuati dagli artt. 227 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 ed altri rifiuti ingombranti di origine domestica;
 - d) la fornitura, il lavaggio e la disinfezione e manutenzione dei contenitori;
 - e) la pulizia, la raccolta dei rifiuti, il lavaggio e la disinfezione dell'area ove si svolge il mercato settimanale e delle aree e delle strade ove si svolgono le manifestazioni locali;
 - f) Trattamento, confezionamento, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti cimiteriali ad ogni occorrenza;
 - g) la raccolta in forma differenziata e separata all'interno del territorio comunale dei rifiuti urbani recuperabili e del multimateriale (vetro, carta e cartone, plastica, indumenti usati, lattine e banda stagnata), nonché il trasporto, conferimento e smaltimento e/o recupero agli impianti autorizzati di riciclaggio;
 - h) la raccolta in forma differenziata e separata all'interno del territorio comunale della frazione umida dei rifiuti urbani recuperabili, nonché il trasporto, conferimento e smaltimento e/o recupero agli impianti autorizzati di riciclaggio;
 - i) Espletamento degli adempimenti amministrativi previsti per legge
2. I servizi di cui al precedente comma si svolgeranno nell'ambito del territorio del comune di Grotteria.

Art. 3. Carattere dei servizi ed obbligo di continuità

1. Tutti i servizi in appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potranno essere sospesi o abbandonati anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà dell'Appaltatore.
2. Non saranno considerati causa di forza maggiore – e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'art 20– gli scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo esemplificativo, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di servizi, ecc. Ad ogni modo, in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme vigenti in materia di sciopero nei pubblici servizi essenziali e assicurarne la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati secondo le modalità previste dalla Legge n. 146/90 e ss.mm.ii. e dagli accordi collettivi e comunque vigenti nel corso dell'espletamento del servizio.
3. In caso di sospensione o di abbandono ingiustificato del servizio, oltre alle sanzioni previste nei successivi punti del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà eseguire il servizio direttamente o mezzo di terzi senza preavviso alcuno e a spese dell'Appaltatore.
4. È sempre fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi per danni subiti o subendi in relazione al comportamento omissivo dell'Appaltatore.

Art. 4. Durata dell'appalto – Inizio servizio – Fine dell'appalto

1. Il Servizio in oggetto avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da un apposito verbale redatto e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'Appaltatore.
2. Qualora nel corso di validità del contratto, per effetto di legge e/o per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, tutti o parte dei servizi oggetto del presente appalto dovessero essere trasferiti ad Autorità d'Ambito previsti dall'Art. 201, comma 2 del D. lgs. n. 152/2006 o ad altri Enti nel rispetto delle normative vigenti, ovvero non potessero essere più gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, il contratto in oggetto si intenderà risolto di diritto senza indennizzi o risarcimenti a favore dell'Appaltatore. *L'impresa dichiara di essere stata edotta – e, quindi, di accettare senza riserva alcuna - che l'appalto abbia termine prima della scadenza pattuita nel caso di avvio della gestione del servizio rifiuti solidi urbani da parte dell'Autorità d'ambito o di altri Enti. Negli stessi modi e tempi, l'impresa dichiara di accettare che – verificandosi tale evenienza – il contratto si intenderà risolto di pieno diritto (senza necessità, cioè di ricorrere ad ulteriori formalità e/o adempimenti per addivenire alla concreta dismissione del servizio e senza diritto ad indennità o risarcimenti di sorta) a seguito della mera comunicazione dell'effettivo trasferimento.*
3. Se allo scadere del termine naturale previsto dall'appalto, l'Amministrazione comunale, non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Appaltatore sarà obbligato a continuarlo per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti alla data della scadenza su richiesta dell'Amministrazione Comunale a mezzo Raccomandata.
4. È escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 5 Subappalto

1. Il subappalto del servizio in oggetto è concesso ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e comunque il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi subappaltati, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla capacità tecnica già richiesta all'appaltatore in sede di gara;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà;
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i servizi affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subcontraenti, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai C.C.N.L. e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia del subappalto e nella zona nella quale si svolgono i lavori.
7. Prima di iniziare le prestazioni, i subcontraenti devono trasmettere all'Appaltante, tramite l'Appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Poi, periodicamente e sempre tramite l'Appaltatore, essi trasmettono copia dei versamenti relativi, nonché dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

CAPO 2 **CANONE E SUOI ADEGUAMENTI**

Art. 6 Corrispettivo dell'appalto

1. Per l'esecuzione dei servizi appaltati l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'appaltatore l'importo di Euro 173.000,00 annui, ribassato dall'offerta fatta in sede di gara, oltre I.V.A. nella misura di legge.
2. Il canone sopra indicato s'intende remunerativo per tutte le operazioni, oneri e obblighi contrattuali attualmente previsti, per implicita ammissione che l'impresa appaltatrice abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi, salvo il disposto dell'Art. 8.
3. Il canone annuo così come sopra determinato costituisce il corrispettivo per tutte le prestazioni e forniture contemplate nel presente capitolato speciale, nessuna esclusa, ed è pertanto comprensivo di tutte le spese di personale, gestione, ecc. e di tutti gli oneri conseguenti.

Art. 7 Corresponsione del canone

1. Il pagamento del canone sarà effettuato in rate mensili posticipate di uguale importo, dietro presentazione di relativa fattura debitamente vistata dall'ufficio comunale competente entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa (fa fede il timbro di protocollo dell'ente).
2. L'eventuale ritardo nel pagamento da parte del Comune delle rate del canone di cui al comma precedente non farà sorgere per l'Appaltatore il diritto di abbandono o riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto.
3. Qualora nel pagamento del canone non venissero rispettati termini indicati, il calcolo degli interessi legali spettanti alla ditta appaltatrice partirà solo dal giorno successivo alle scadenze citate. Nel caso di più rate scadute e non pagate gli interessi saranno calcolati separatamente per ogni singola rata non pagata, non saranno pertanto né cumulabili né composti.
4. Dal pagamento del canone convenuto sarà detratto, di diritto senza alcuna preventiva formalità, l'importo delle eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio e delle ammende o pene pecuniarie applicate in caso di disservizi.
5. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata successiva alla redazione del verbale di accordo tra l'Amministrazione e il prestatore del servizio.

Art. 8 Revisione del canone

1. Il canone, per come determinato a seguito dell'esperimento della gara, sarà aggiornato secondo i codici I.S.T.A.T a partire dal secondo anno successivo all'inizio del servizio.
2. Nulla sarà dovuto all'impresa aggiudicataria per eventuali incrementi dell'estensione del servizio.

CAPO 3

PERSONALE, ATTREZZATURE E MEZZI

Art. 9 Personale

1. Per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà avvalersi di personale idoneo in numero adeguato.
2. L'appaltatore, essendo tenuto ad assicurare comunque in ogni momento il regolare espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, in casi imprevisi e/o di emergenza, è tenuto ad impiegare immediatamente altro personale da assumere con contratto a tempo determinato, senza onere alcuno a carico del Comune.
3. L'appaltatore è tenuto a rispettare quanto previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di N.U. e connessi, compreso quanto previsto dall'art 6 del CCNL FISE – FEDERAMBIENTE compatibilmente con le vigenti disposizioni comunitarie e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
4. A tutto il personale dovrà essere assicurato il trattamento economico-normativo sia ordinario che straordinario previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di N.U. e connessi.
5. L'appaltatore dovrà, sotto la propria responsabilità, prima dell'inizio del servizio, iscrivere tutto il personale dipendente agli enti ed istituti previdenziali, assicurativi ed infortunistici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e versare i relativi oneri; copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale unitamente all'elenco del personale.
6. Il personale in servizio dovrà essere fornito, a cura e spese del prestatore del servizio, di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e a norma di vigente contratto collettivo nazionale di lavoro; dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dalla Autorità Comunale in materia di igiene e di sanità ed agli ordini impartiti dal prestatore del servizio.
7. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà il diretto interlocutore con l'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne la gestione dei servizi.
8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta affidataria, la quale ne è la sola responsabile.
9. Il Comune viene sollevato dall'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto d'appalto, da ogni responsabilità presente e futura ora per allora, per qualsiasi motivo e vertenza o danno in ordine allo svolgimento del servizio e nel rapporto con i dipendenti impiegati.

Art. 10 Mezzi ed attrezzature

1. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate con attrezzature e automezzi idonei ed in numero adeguato allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e con modalità tali da salvaguardare l'igiene pubblica, garantire il decoro ambientale, evitare molestie alla popolazione.
2. Tutte le attrezzature dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni ecc. I mezzi dovranno essere idonei anche per percorrere strade di ridotte dimensioni. Qualora, le caratteristiche della viabilità rendessero impossibile l'accesso di automezzi, il servizio oggetto del presente capitolato, deve essere comunque garantito attraverso il ricorso a qualunque altra modalità ritenuta idonea dal prestatore del servizio.
3. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno inoltre essere idonei ad impedire la dispersione e la fuoriuscita di esalazioni moleste e dovranno essere dotati degli opportuni dispositivi di riduzione delle emissioni di scarico.
4. L'azienda appaltatrice si farà carico per l'utilizzo degli automezzi, nel corso degli anni di durata del servizio, delle seguenti spese:

- ammortamento automezzi ed attrezzature;
 - di riparazioni ordinarie e straordinarie;
 - di gestione necessarie all'uso e alla buona conservazione degli automezzi;
 - degli oneri connessi alle verifiche ed alle revisioni previste per legge;
 - della tassa di proprietà e premi per assicurazioni RCA, rischi diversi ed infortuni conducenti e trasportati.
5. Tutti i contenitori dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e con conveniente decoro a cura e spese della Ditta Appaltatrice, la quale dovrà anche provvedere, al posizionamento degli stessi, all'applicazione di appositi fogli adesivi informativi e segnaletici a norma del Codice della Strada e alla loro sostituzione in caso di necessità.
 6. Qualora i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ed al servizio di nettezza urbana, vengano danneggiati a causa di atti vandalici e non, siano usurati, ecc., la Ditta Appaltatrice avrà l'onere di aggiustarli e/o sostituirli previa segnalazione ed autorizzazione dal Comune, entro 15 giorni, da tale segnalazione.
 7. Gli automezzi dovranno iniziare il servizio di raccolta con il cassone di carico vuoto. A tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva, senza preavviso, di provvedere agli opportuni controlli non programmati. Inoltre tali autoveicoli dovranno avere le caratteristiche richieste dal codice della strada e dalle normative vigenti, con riguardo ai dispositivi segnaletici in rapporto alle particolari modalità operative.
 8. La Ditta Appaltatrice deve disporre, al momento dell'assunzione e per tutta la durata dell'appalto, di tutto il materiale, mezzi, personale ed attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, in tale espressione si intendono compresi gli automezzi, i veicoli in genere, gli attrezzi, i contenitori, i cestini, le buste, ecc.
 9. Dovranno essere impiegati automezzi idonei a potere effettuare le operazioni meccaniche di svuotamento di tutti i tipi di contenitori utilizzati.
 10. Sono da fornire da parte della Ditta Appaltatrice anche i contenitori per pile e farmaci.
 11. Tutte le spese di posizionamento, manutenzione, gestione, funzionamento ecc. relative ai materiali, mezzi ed attrezzature occorrenti per l'espletamento dei servizi in oggetto sono a carico dell'Impresa.
 12. Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati dovranno essere strutturati in materiale consistente ed essere funzionali allo specifico scopo cui sono destinati.
 13. Ogni mezzo o attrezzatura deve essere omologato ed autorizzato ai sensi di legge per l'uso specifico cui è destinato.
 14. Il Comune nel corso dell'appalto, qualora riscontri mezzi od attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice ritenute inadeguate, potrà richiedere alla stessa la loro sostituzione e potrà richiedere la messa a disposizione di un maggior numero di mezzi ed attrezzature qualora quelli in servizio risultino insufficienti. In entrambi i casi la Ditta Appaltatrice è tenuta a provvedere nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per il Comune.
 15. La Ditta Appaltatrice dovrà dimostrare prima di iniziare il servizio, di avere la disponibilità di tutto il materiale, dei mezzi e delle attrezzature proposte al fine di poterli sottoporre al controllo di accettazione da parte del Comune.
 16. I mezzi e le attrezzature previste, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve nel più breve tempo possibile e comunque entro la giornata, garantendo l'effettuazione dei servizi previsti.

CAPO 4 **ONERI E RESPONSABILITÀ**

Art. 11 - Responsabilità e obblighi del prestatore del servizio

1. La Ditta Appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto e regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La Ditta Appaltatrice è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente ricevuto in consegna da parte del Comune stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
3. È fatto obbligo al prestatore di servizio di provvedere all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ed alle normali assicurazioni R.C.
4. La Ditta Appaltatrice sarà, comunque, sempre considerata come unica ed esclusiva responsabile verso il Comune e verso i terzi, pubblici e privati, per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano esse addette o meno ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
5. Oltre agli obblighi già previsti nel presente capitolato, la Ditta Appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto e che, ad avviso della ditta medesima, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dei servizi stessi.
6. Parimenti la Ditta Appaltatrice è obbligata a dare tempestiva comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione o sospensione del servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.
7. Stante le caratteristiche del servizio in oggetto e per un suo costante miglioramento in rapporto ai vincoli di legge, la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di collaborare con il Comune nell'acquisizione di tutti quegli elementi che consentono di monitorare con attenzione l'andamento delle raccolte (es. valutazione sintetica della partecipazione degli utenti, livelli di riempimento dei contenitori, presenza di non conformità) ed è tenuta a partecipare, con il proprio Responsabile tecnico a periodiche riunioni di coordinamento con i tecnici del Comune.

Art. 12 Sicurezza sul lavoro

1. Il prestatore del servizio si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi.
2. In particolare, il prestatore del servizio deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., sull'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25/07/1996, n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D. Lgs.4/12/1992, n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.) e loro successive modificazioni o integrazioni.
4. I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
5. Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'Art. 9 della legge 20/05/1970 n. 300.
6. L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 13 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria di euro 15.000,00 pari al 2% (due per cento) dell'importo presunto del servizio stimato in complessivi € 750.000,00 da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 14 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La cauzione di cui al precedente comma è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione in riferimento all'arco temporale di un anno, nel limite massimo del 75% dell'importo massimo garantito. L'ammontare residuo pari al 25% dell'importo garantito non potrà essere svincolato se non previa autorizzazione dell'Ufficio competente ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze. In ogni caso comporterà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione sino alla concorrenza dell'intero importo per ogni somma della quale venisse a risultare creditore.
4. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza del prestatore del servizio, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dal prestatore del servizio.

Art. 15 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli artt. 75, comma 7 e 40 comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di avalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 16 - Cooperazione

1. È fatto obbligo al personale dipendente del prestatore del servizio di segnalare al competente ufficio comunale le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possono impedire il regolare adempimento del servizio.
2. È fatto, altresì, obbligo di denunciare all'ufficio di Polizia Municipale qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di immondizie od altro sulle strade, ecc.) coadiuvando l'opera dei vigili stessi offrendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione dei contravventori.

CAPO 5 **PENALITÀ E REVOCA DEL CONTRATTO**

Art. 17- Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto.

1. L'Amministrazione, salvo l'applicazione del disposto dell'Art. 21, e fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - a) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o in parte dei servizi appaltati da parte del prestatore del servizio;
 - c) cessazione, cessione o fallimento del prestatore del servizio;
 - d) venir meno dei requisiti di cui all'Art. 212 del d. Lgs. 152/2006 s.m.i. previsti per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
 - e) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante, del responsabile tecnico e di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza per le ipotesi contemplate dall'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi dell'Art. 4 del presente Capitolato, il contratto in oggetto si intenderà risolto di diritto senza indennizzi o risarcimenti a favore dell'Appaltatore qualora nel corso di validità del contratto, per effetto di legge e/o per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, tutti o parte dei servizi oggetto del presente appalto dovessero essere trasferiti ad Autorità d'Ambito previsti dall'Art. 201, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 o ad altri Enti nel rispetto delle normative vigenti, ovvero non potessero essere più gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale.
3. Nelle ipotesi previste dal presente articolo il prestatore del servizio non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o l'indennizzo a qualsiasi titolo.
4. Per qualsiasi altra ipotesi di inadempimento non espressamente contemplata nel presente articolo si fa richiamo agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Art. 18 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla Ditta Appaltatrice a mezzo dei propri uffici.
2. Dagli uffici stessi la Ditta Appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che il Comune potrà emanare nei confronti dei servizi oggetto di appalto.
3. Prima dell'inizio del servizio, verrà indicato dal Comune un Rappresentante tecnico del servizio al quale competerà il controllo e la sorveglianza di tutta l'attività dell'Appaltatore e la tenuta di tutti i rapporti inerenti all'esecuzione del contratto.
4. Sarà cura della Ditta Appaltatrice fornire tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti attestante gli avvenuti conferimenti dei rifiuti.
5. I funzionari designati dall'Amministrazione Comunale potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il terzo giorno successivo.
6. Il prestatore del servizio dovrà fornire mensilmente all'Amministrazione comunale un prospetto riepilogativo dei servizi effettuati con i relativi dati quantitativi. I servizi contrattualmente previsti, che il prestatore del servizio non potesse eseguire per causa di forza maggiore, saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del prestatore del servizio.

Art. 19 - La penalità

1. In caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi assunti il prestatore del servizio, oltre all'obbligo di ovviare alle inadempienze entro il termine stabilito dal Comune, sarà passibile di sanzione amministrative.
2. Per ogni contenitore dei rifiuti solidi urbani non svuotato, o non svuotato nell'orario stabilito, si applicherà una penale di € 30,00 per ogni giorno di inadempienza.
3. Se la raccolta dei rifiuti solidi urbani non sarà effettuata, o effettuata solo in parte, si applicherà una penale di € 500,00 per ogni giorno di inadempienza.
4. La mancata pulizia intorno e sotto i contenitori dislocati sul territorio comunale comporterà la penale di € 25,00 per ogni contenitore relativamente ad ogni giorno di inadempienza.
5. Il mancato lavaggio di ogni contenitore comporterà una penale di € 25,00 per ogni giorno di inadempienza.
6. Le inadempienze, verificate dal personale dell'ufficio tecnico manutentivo, saranno contestate per iscritto con raccomandata a/r. A seguito delle suddette contestazioni il prestatore del servizio può, entro il termine di 30 giorni, presentare eventuali osservazioni a sua discolpa.
7. Le penali applicate saranno direttamente trattenute dal pagamento della rata relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.
8. L'importo delle penali irrogate nell'arco temporale di un anno non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale riferito alla stessa annualità; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale il contratto si intenderà risolto di diritto senza indennizzi o risarcimenti a favore del prestatore del servizio;
9. Sono dovuti dal prestatore del servizio i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 20 Esecuzione d'ufficio

1. L'Amministrazione comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando il prestatore del servizio, regolarmente affidato, non ottempererà ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.
2. In tal caso l'Amministrazione, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del presente capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio a spese del prestatore del servizio, i lavori necessari per il regolare andamento dello stesso.
3. Il recupero delle somme quantificate, per come previsto dal comma precedente di questo articolo, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione con rivalsa sui ratei di canone dovuti al prestatore del servizio, a partire dal primo anno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

CAPO 6 **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21 Controversie

1. Tutte le vertenze che dovessero sorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice del servizio quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, saranno definite innanzi al Foro competente di Locri.

Art. 22 Tassa per lo smaltimento dei R.S.U.

1. Il provento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è di pertinenza del Comune e viene riscosso dallo stesso.

Art. 23 Spese inerenti all'appalto

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, quali bollo, quietanza, diritti fissi, segreteria, scritturazione, ecc... sono ad esclusivo carico della Ditta Appaltatrice.
2. Sono inoltre a carico del prestatore del servizio le spese per l'organizzazione dei servizi, nessuna eccettuata.
3. Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi sia diretti che indiretti sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Art. 24 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 29 luglio 2003 e le sue successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati, anche con supporto cartaceo e/o supporto informatico, dal Comune (Titolare del trattamento) al solo fine dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente capitolato d'appalto.
2. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti agli interessati dall'Art. 7 del D.Lgs. sopra richiamato.
3. La ditta appaltatrice potrà essere nominata responsabile del trattamento dei dati personali che alla medesima saranno eventualmente affidati per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato d'appalto, senza nessun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale.

Art. 25 Osservanza delle leggi e dei regolamenti

1. Oltre al rispetto delle norme specificate nel presente atto, È fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice di osservare e di far osservare, costantemente, dai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate ed emanande dalle competenti autorità, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipale e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto ed aventi, comunque, attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.
2. In particolare, si richiama l'osservanza delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del regolamento comunale di igiene e del regolamento comunale per la disciplina del servizio per lo smaltimento dei rifiuti.
3. Il prestatore del servizio sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

4. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato, il prestatore del servizio è tenuto ad eseguire tutti gli ordini ed ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio comunale designato al controllo dei servizi.

Art. 26 Riferimento alla legge

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE SECONDA MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 27 - Configurazione del servizio di gestione rifiuti finalizzata al recupero

1. I servizi oggetto dell'appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia, aspetto decoroso.
2. Per tali servizi l'appaltatore sarà da considerare a tutti gli effetti gestore del servizio pubblico.
3. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;
 - d) devono essere scelte modalità operative efficaci, che permettano il raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata e recupero dettati a livello di programmazione nazionale, regionale e provinciale;
 - e) devono essere attuate modalità operative o gestionali che consentano di calcolare il quantitativo o il volume di rifiuti prodotto da utenze produttive singole e da utenze domestiche aggregate, allo scopo di poter attivare sul territorio il sistema tariffario previsto dall'Art. 238 del D. Lgs. 152/2006;
 - f) in ogni caso devono essere attuate modalità operative o gestionali che consentano di misurare il quantitativo di rifiuti, differenziati e non, prodotti nel Comune;
4. I servizi oggetto del presente appalto, sono da considerarsi ad ogni effetto di carattere pubblico e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati.
5. In riferimento a sopravvenute esigenze tecniche e normative, il Comune potrà stabilire l'attuazione di modifiche non sostanziali all'organizzazione dei servizi, mantenendo l'equilibrio economico complessivo, che l'Appaltatore dovrà recepire.
6. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, il Comune potrà sostituirsi al prestatore del servizio, anche con l'ausilio di altre Imprese, per l'esecuzione d'ufficio, con possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

Art. 28 Concessione dei contenitori

1. Il prestatore del servizio è obbligato alla manutenzione, alla riparazione ed al rinnovo dei contenitori di qualsiasi tipo, in modo da tenerli sempre efficienti e decorosi. Allorché i contenitori non abbiano i requisiti di efficienza e di decoro richiesti, il prestatore del servizio dovrà provvedere immediatamente alla loro riparazione e/o sostituzione.
2. Sui contenitori il prestatore del servizio dovrà apporre e curare tutte le indicazioni per renderli visibili e riconoscibili, apponendo idonei adesivi. Inoltre sull'adesivo saranno indicati, anche, gli orari consentiti per il deposito dei rifiuti.
3. Nel caso in cui gli adesivi siano danneggiati, rimossi o ricoperti, il prestatore del servizio a sua cura e spese provvederà al loro ripristino. Le indicazioni sui contenitori dovranno rispettare quanto previsto dalle normative vigenti.
4. Il prestatore del servizio avrà cura di rendere stabili i contenitori sulla loro posizione in modo che in caso di vento, o qualunque altra causa, non si spostino e provochino danni a persone e cose di cui, eventualmente, ne sarà la sola responsabile.

5. Il prestatore del servizio curerà la manutenzione delle aree ove sono sistemati i contenitori eseguendo anche le necessarie manutenzioni delle opere murarie nel caso ciò fosse necessario.
6. Il posizionamento dei contenitori, a cura e spese del prestatore del servizio, dovrà rispettare quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

Art. 29 Interventi di manutenzione sui contenitori

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, da effettuare sui singoli contenitori (piccole sostituzione di ruote molle e cerniere ecc.), sono a carico del prestatore del servizio;
2. Sono, altresì, a carico del prestatore del servizio, gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa la sostituzione dei contenitori non funzionanti.

Art. 30 Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati: norme generali

1. La raccolta dei rifiuti urbani destinati a discarica verrà espletata mediante il conferimento di un numero di contenitori idoneo al quantitativo di rifiuti annui prodotti nel territorio comunale (circa 16/18 mila metri cubi), le cui dimensioni devono necessariamente essere adeguate ai luoghi (strade e vicoli) in cui il servizio dovrà essere espletato. Relativamente alla volumetria dei contenitori forniti dal prestatore del servizio e/o acquistati dall'Amministrazione Comunale, sarà comunque possibile, di comune accordo tra le parti, optare per contenitori di diversa dimensione, con un conseguente minor numero di contenitori, comunque equivalenti in volume.
2. Il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti urbani, conferiti dagli utenti obbligatoriamente nei contenitori dovrà essere espletato secondo le modalità contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dell'appalto; a titolo indicativo, il servizio potrà essere espletato con la seguente frequenza:
 - a) Due volte alla settimana, nel periodo dall'10/1 al 30/06 e dal 1/9 al 30/11;
 - b) Tre volte alla settimana dal 1/12 al 9/1;
 - c) Tutti i giorni, nel periodo estivo (dal 1 luglio al 31 agosto), comprese le domeniche;
3. Il conferimento dei suddetti rifiuti negli appositi contenitori da parte degli utenti dovrà avvenire solo ed esclusivamente negli orari che, di comune accordo, verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio.
4. I rifiuti dovranno essere posti all'interno dei contenitori a cura degli utenti, racchiusi in appositi sacchetti a perdere. È vietato il conferimento dei rifiuti sparsi.
5. La raccolta dei rifiuti da parte del personale della società Appaltatrice dovrà essere effettuata nell'arco di tempo stabilito, di comune accordo, dall'Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio.
6. L'espletamento di tale servizio sarà effettuato nell'intero territorio comunale ed i rifiuti raccolti saranno conferiti direttamente, all'impianto indicato dall'Amministrazione Comunale.
7. Il prestatore del servizio dovrà provvedere alla pulizia, lavaggio e disinfezione dei contenitori e di tutte le aree adiacenti agli stessi, dopo aver effettuato il loro svuotamento, secondo diverse frequenze nel periodo invernale ed estivo così di seguito indicate:
 - a) periodo invernale 1 volta al mese;
 - b) periodo estivo (dal 1 luglio al 31 agosto), 1 volta alla settimana;
8. Analogamente il prestatore del servizio dovrà provvedere alla pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree in cui si svolgono i mercati settimanali e le manifestazioni locali, il giorno seguente ai relativi festeggiamenti e mercati;
9. Il servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori per la raccolta dei RSU verrà effettuato su tutta l'area in oggetto, utilizzando mezzi, detergenti e disinfettanti idonei.
10. Il prestatore del servizio dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori di pile esauste e farmaci scaduti; lo svuotamento dovrà avvenire una volta ogni 30 giorni;
11. Il prestatore del servizio dovrà provvedere al trattamento, confezionamento, trasporto, conferimento e smaltimento rifiuti cimiteriali ad ogni occorrenza; il servizio dovrà avvenire una volta ogni 30 giorni;

Art. 31 Servizio raccolta e trasporto rifiuti differenziati

1. Nel rispetto dei tempi, degli obiettivi e delle modalità previste dal D. Lgs. 152/06 e dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Commissario Delegato o direttive regionali, il prestatore del servizio dovrà predisporre un idoneo ed efficiente servizio di raccolta differenziata e/o separata dei RSU al fine di sottrarre allo smaltimento finale le massime percentuali di materiali, da recuperare e/o reimpiegare nei cicli produttivi.
2. Il servizio riguarderà la raccolta differenziata dei rifiuti suscettibili di riutilizzo, nonché il trasporto e il conferimento agli impianti e centri autorizzati ed abilitati al riciclaggio, riutilizzo o smaltimento finale.
3. Il sistema utilizzato per il servizio di raccolta differenziata dovrà essere del tipo "porta a porta", ad esclusione della raccolta di indumenti usati, per la quale dovranno essere ubicati appositi contenitori in almeno tre centri di raccolta nell'ambito del territorio comunale; la raccolta dovrà avvenire secondo le modalità contenute nell'offerta

tecnica dell'aggiudicatario dell'appalto; a titolo indicativo, il servizio potrà essere espletato con cadenza settimanale per la frazione secca, con cadenza di due volte alla settimana per la frazione umida e con cadenza quindicinale per quanto riguarda la raccolta degli indumenti usati;

4. Il prestatore del servizio dovrà garantire la copertura omogenea del servizio nell'ambito dell'intero territorio comunale ed assicurare che la gestione della raccolta differenziata sia effettuata secondo criteri che privilegiano la qualità, l'efficacia e l'efficienza del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
5. Il prestatore del servizio dovrà conferire all'Amministrazione Comunale una tipologia di contenitori, per le parti del territorio comunale dove non è possibile assicurare la raccolta di tipo "porta a porta", da sistemare sul territorio comunale idonea a mitigare l'impatto visivo e tenendo conto delle tipologie e caratteristiche dell'abitato;
6. È a carico del prestatore del servizio il conferimento di contenitori da utilizzare per la raccolta differenziata di carta e "multimateriale" (vetro, plastica, lattine e banda stagnata) nonché per la raccolta di indumenti usati;
7. Per la raccolta della carta il prestatore del servizio dovrà posizionare, a sue spese, un numero di contenitori idonei al quantitativo di rifiuti annui prodotti nel territorio comunale, da ubicare nei pressi di uffici pubblici e privati nonché di attività commerciali con frequenza di svuotamento settimanale;
8. Per la raccolta di "multimateriale" sarà fornito a cura e spese del prestatore del servizio un numero di contenitori idonei al quantitativo di rifiuti annui prodotti nel territorio comunale, da ubicare nei pressi di attività commerciali con frequenza di svuotamento settimanale;
9. Il prestatore del servizio potrà richiedere all'Amministrazione Comunale di emanare ordinanze ad hoc allo scopo di informare e disciplinare le utenze ad un corretto conferimento dei rifiuti, indicando gli orari ed i giorni di conferimento, nonché le sanzioni che verranno applicate in caso di eventuali infrazioni;
10. L'Amministrazione Comunale dovrà, a mezzo dei propri organi di polizia municipale, vigilare affinché l'utenza conferisca in modo corretto i rifiuti e rispetti puntualmente le suddette ordinanze;
11. Le spese per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti differenziati (carta e multimateriale) presso impianti convenzionati sono a totale carico del prestatore del servizio.

Art. 32 Rifiuti non compresi nel servizio raccolta rifiuti solidi urbani

1. Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto di rifiuti che non possono essere classificati quali residui provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili/commerciali in genere, i rifiuti pericolosi, nonché:
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne e i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
 - d) le acque di scarico;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento;
 - g) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione proveniente dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - h) le frazioni merceologiche provenienti da raccolto effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - i) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.

Art. 33 - Recupero dei rifiuti ingombranti e rifiuti di cui all'Art. 227 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

1. Il prestatore del servizio provvederà al recupero dei rifiuti ingombranti e di quelli elencati dall'Art. 227 del D.Lgs. n. 152 del 2006 depositati in apposita area ecologica eventualmente individuata dall'Amministrazione Comunale.
2. Il recupero dei suddetti rifiuti potrà, inoltre, essere effettuato mediante il ritiro degli stessi presso il domicilio degli utenti, previa richiesta da inoltrare direttamente al prestatore del servizio, il quale dovrà obbligatoriamente istituire un numero verde al quale i cittadini possono rivolgersi per un arco temporale non inferiore a 6 ore giornaliere ed attivo tutti i giorni lavorativi.
3. Per quanto riguarda le pile esauste ed i farmaci scaduti, il prestatore del servizio provvederà allo svuotamento periodico dei contenitori ubicati presso le farmacie, nel territorio comunale e presso le rivendite. Il servizio dovrà essere espletato da una squadra di operatori dotati di automezzi furgonati attrezzati di contenitori adatti alla raccolta dei suddetti rifiuti. Tale automezzo dovrà essere autorizzato per il trasporto dei rifiuti urbani pericolosi.
4. Il servizio prevede un'adeguata informazione e pubblicazione dirette a minimizzare l'attività di abbandono nel suolo pubblico dei rifiuti ingombranti.

Art. 34 - Trasporto rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani indifferenziati ed i rifiuti ingombranti ulteriormente recuperati dovranno essere trasportati dal prestatore del servizio, con idonei mezzi, ai centri di smaltimento autorizzati.
2. Per il trasporto all'impianto il prestatore del servizio dovrà uniformarsi alle norme di carattere igienico - sanitario nonché a quelle di carattere tecnico logistico fissate dall'Ente Gestore dell'impianto.
3. Il trasporto agli impianti di recupero e smaltimento delle frazioni dei rifiuti raccolti in modo differenziato è a carico del prestatore del servizio.
4. Il rifiuto organico raccolto in modo differenziato dovrà essere conferito, a cura e spese del prestatore del servizio presso l'impianto indicato dall'Organismo competente.
5. Le spese per il trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati (carta, imballaggi e multimateriale) presso impianti convenzionati sono a totale carico del prestatore del servizio.

Art. 35 Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti, dovrà essere effettuato a cura del prestatore del servizio in condizioni di sicurezza e dovrà costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti. Pertanto, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale dovranno essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
2. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative al costo dello smaltimento dei rifiuti in discarica ed alla relativa ed eventuale tassa regionale.
3. Il prestatore del servizio si impegna a trasmettere regolarmente agli uffici dell'Amministrazione Comunale, le bolle di pesatura con il relativo resoconto mensile.

Art. 36 Cantiere dei servizi

1. Il prestatore del servizio dovrà disporre di idoneo centro di servizio adeguatamente attrezzato per il ricovero dei macchinari e delle attrezzature di servizio e dotato di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il personale, nonché di locali adibiti ad ufficio.
2. Presso il domicilio predetto devono essere reperibili, compatibilmente con la necessità di controllo dei servizi, i referenti tecnici del prestatore del servizio che lo stesso individuerà tra il proprio personale; essi cureranno i rapporti con l'Amministrazione Comunale.
3. Al medesimo indirizzo verranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant'altro previsto.
4. Il domicilio del prestatore dovrà essere provvisto di telefono, anche cellulare, nonché di segreteria telefonica, in modo da poter essere attivo senza soluzione di continuità.
5. Restano a carico del prestatore del servizio gli oneri derivanti dall'uso del cantiere nonché le spese per la ordinaria e straordinaria manutenzione dello stesso.

Art. 37 Domicilio del prestatore del servizio

1. Il prestatore del servizio deve eleggere per tutta la durata del contratto il proprio domicilio nell'ambito del territorio del Comune.
2. Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati nel presente capitolato saranno indirizzate al prestatore del servizio o al suo legale rappresentante presso il domicilio eletto a norma del comma precedente.

Art. 38 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico del prestatore del servizio senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'espletamento del servizio e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico del prestatore del servizio tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio stesso.
3. A carico del prestatore del servizio restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'espletamento del servizio.
4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.